



SEGRETERIA GENERALE
**UFFICIO AFFARI
GENERALI**

**RACCOLTA DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI
AREZZO**



APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 30.03.2010 (integrato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 12/03/2012)

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

INDICE

ART. 1 - NORME GENERALI

1.1. Oggetto e finalità del regolamento

1.2. Commissione di vigilanza sullo stato e l'uso degli impianti sportivi comunali

ART. 2 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

2.1 Soggetti e criteri per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi

2.2 Commissione valutatrice

2.3 Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi

2.4 Requisiti per l'accesso alla gestione

ART. 3 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

3.1 Soggetti e criteri d'uso

3.2 Modalità di richiesta d'uso degli impianti sportivi

3.3 Uso campi di calcio

3.3.1 Uso periodico stagionale campi di calcio

3.3.2 Uso saltuario campi di calcio

3.4 Uso palestre

3.5 Facoltà dell'Amministrazione Comunale

ART. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

4.1 Impianti sportivi particolari

ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI E DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Obblighi e responsabilità delle parti

5.2 Verifiche, controlli e principali sanzioni

ART. 1 - NORME GENERALI

1.1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il Comune di Arezzo promuove lo sport e i suoi valori. Finalità principali sono: eliminare ogni forma di discriminazione e favorire l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini.

Il Comune di Arezzo favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico da esse rivestito.

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le attrezzature in essi ubicate sono parte integrante del Patrimonio dell'Ente e sono destinati ad uso pubblico.

Il Comune disciplina le attività sportive che si svolgono presso gli impianti di proprietà comunale e, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli orientamenti definiti dalla stessa Amministrazione comunale, adotta i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali degli affidamenti in gestione ed in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale. Per quanto non espressamente in esso previsto si applica la normativa vigente in materia.

1.2 – Commissione di vigilanza sullo stato e l'uso degli impianti sportivi comunali

E' istituita una Commissione di vigilanza con funzioni di verifica e monitoraggio dello stato e dell'uso degli impianti sportivi comunali. Essa è composta da un rappresentante del CONI Provinciale e dal Direttore e da un tecnico dell'Ufficio Sport del Comune.

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno, ad inizio stagione sportiva, preventivamente all'assegnazione in uso e gestione degli impianti sportivi, e a fine stagione.

La Commissione determina i parametri per la concessione dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere al soggetto affidatario a sostegno della gestione, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g, della Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n.6.

ART. 2 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

2.1 – Soggetti e criteri per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, così come previsto dalla L.R. n. 6/2005.

Le modalità di selezione dei soggetti ai quali si intende affidare la gestione degli impianti sportivi, devono tenere conto dei criteri legali previsti dall'art. 3 della Legge n. 6/2005 e dei seguenti ulteriori criteri:

- a) esperienza di gestione di impianti destinati all'attività sportiva specifica dell'impianto;
- b) investimenti realizzati nell'impianto;
- c) titolo sportivo;
- d) investimenti futuri per ampliamento e/o miglioramento dell'impianto;
- e) maggiore disponibilità in termini di monte ore dell'apertura dell'impianto a utenti non tesserati;
- f) proposta di un maggiore numero di corsi gratuiti, o a condizioni particolarmente vantaggiose, per l'utenza cittadina a basso reddito;

A parità di punteggio viene data precedenza ai soggetti partecipanti a Campionati Ufficiali

delle varie Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva.

E' consentito l'affidamento in gestione di più impianti sportivi allo stesso soggetto affidatario purché questo non comporti esclusione di realtà sportive rappresentative del territorio ove è ubicato l'impianto.

2.2 – Commissione valutatrice

La valutazione delle domande viene effettuata da una apposita Commissione composta:

1. Dal Dirigente dell'area di riferimento dell'Ufficio Sport del Comune (Presidente)
2. Da un dipendente dell'Ufficio Sport del Comune
3. Da un dipendente del Comune esperto di impianti sportivi

Qualora la procedura di selezione per l'affidamento in gestione ai soggetti indicati in precedenza determini un esito infruttuoso, il Comune può valutare di affidare la gestione, di uno o più impianti, anche a soggetti diversi da quelli indicati che abbiano manifestato interesse alla gestione.

2.3 – Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi

Nel caso di affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 2.1, il Comune provvede a pubblicare un bando con modalità e termini stabiliti dalle norme vigenti in materia; nel bando sono indicati l'impianto sportivo oggetto dell'affidamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 03/01/2005, il Comune stipula con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso

La Commissione valutatrice, in occasione della sua prima convocazione e prima di dare inizio alla valutazione delle domande, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 2.1, provvede a determinare gli elementi necessari per la valutazione (indicatori) e ad attribuire un punteggio ad ognuno di essi.

Il Comune, una volta individuato il soggetto gestore dell'impianto sportivo, stipula la relativa convenzione contenente le norme per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

La durata minima dell'affidamento in gestione è di anni 3, la durata massima è di anni 9.

Qualora il soggetto affidatario, nel corso della gestione dell'impianto sportivo, dimostri di volere investire risorse significative per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento dell'impianto in relazione alla normativa in materia di sicurezza, l'affidamento in gestione, compatibilmente con le esigenze del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, potrà essere prolungato fino ad un massimo di anni 25; in questi casi la rideterminazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata, proporzionale all'ammontare dell'investimento effettuato, documentata da un piano economico-finanziario relativo alla gestione dell'impianto e finalizzato alla promozione dell'attività sportiva.

La convenzione sopra richiamata si uniforma ai seguenti criteri di carattere generale:

- Nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi, la programmazione degli impianti che devono essere a disposizione per l'effettuazione dei vari campionati viene effettuata dall'Ufficio Sport. L'affidatario che gestisce l'impianto avrà diritto di prelievo fino ad un numero massimo di 3 partite.

Per il Campo da Baseball di via S. Martini, considerata la particolarità delle regole e della durata delle partite di campionato del Baseball, tutta la programmazione delle gare, in particolare nei giorni di sabato e domenica, verrà effettuata dall'ufficio Sport

del Comune di Arezzo, nell'ottica di garantire lo svolgimento di tutte le partite di Baseball da parte di tutte le società che esercitano la medesima disciplina sportiva (integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/03/2012)

- L'impianto che viene utilizzato dal soggetto affidatario per i propri allenamenti deve essere garantito in uso a tutti i cittadini anche non tesserati. L'affidatario espone la cartellonistica recante i giorni, gli orari settimanali nonché le tariffe deliberate dal competente organo comunale, in cui tale impianto è a disposizione per i cittadini non tesserati. Se l'utenza è composta da cittadini non tesserati di età inferiore o uguale ad anni 16, l'affidatario deve applicare tariffe ridotte, pari al 50% delle tariffe deliberate
- E' a carico dell'affidatario:
 - a) la manutenzione ordinaria dipendente dal deterioramento del bene prodotto dall'uso (art. 1576 e 1609 C.C.)
 - b) la riparazione e rimessa in pristino del bene per eventuali danni provocati durante l'uso
 - c) la custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto e spese relative al consumo idrico, di energia elettrica e di riscaldamento; in riferimento all'utenza idrica il Comune può comunque valutare la possibilità di concorrere alle spese
 - d) l'obbligo di richiedere gli eventuali interventi a carico del Comune all'Ufficio Sport della stessa amministrazione
 - e) l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro per quanto di propria competenza; l'Ufficio Sport del Comune di Arezzo potrà verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'igiene sul lavoro in qualsiasi momento, anche tramite l'ausilio di tecnici qualificati all'uopo
 - f) l'obbligo, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza, di nominare il "Responsabile della Sicurezza" che posseda le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento delle attività
 - g) corrispondere all'Amministrazione Comunale, come previsto dall'articolo 3, lettera g, della Legge della Regione Toscana n. 6 del 03-01-05, un canone minimo pari ad € 50,00 annui oltre IVA di legge se e in quanto dovuta
- Il Comune provvede a sue spese:
 - a) alla fornitura del materiale necessario alla manutenzione ordinaria
 - b) alla manutenzione straordinaria

In casi particolari e qualora ne ravvisi la necessità, il Comune può comunque decidere di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dipendente dal deterioramento del bene prodotto da vetustà o da caso fortuito.
- Dato atto che l'attività di gestione si basa prevalentemente sul volontariato, e che tale impegno sociale riveste grande importanza per la promozione e la diffusione delle discipline sportive, la Commissione di cui all'art. 1.2 – determina, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 6/2005, i parametri per la concessione di un eventuale massimo contributo economico, al soggetto affidatario delle gestione, fino al 100% delle spese relative alle utenze e comunque non superiore ad € 3.000,00, secondo le seguenti priorità:
 - a) organizzazione di corsi gratuiti o tariffa ridotta rivolti a particolari fasce di popolazione, quali bambini, anziani, disabili;
 - b) partecipazione degli istruttori e allenatori oltre che dei componenti degli organi societari, a corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento che favoriscano i processi di crescita e sviluppo dell'infanzia e dei giovani nonché la prevenzione di forme di disagio e devianza;

- c) rendicontata economia delle spese di gestione, con particolare riferimento alle spese di riscaldamento e energia elettrica, nell'ottica di un risparmio energetico a vantaggio di tutta la comunità;
 - d) promozione di attività finalizzate a favorire l'integrazione e la lotta alla discriminazione;
 - e) programmazione e realizzazione di progettualità tese alla sensibilizzazione e divulgazione del "Fair Play" e della "carta dei diritti del ragazzo nello sport" e che vedano coinvolte le varie componenti: istruttori, insegnanti e genitori.
- Il Comune, compatibilmente con le esigenze del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle gestione, potrà determinare un contributo economico per spese relative alle utenze anche superiore all'importo massimo previsto di € 3.000,00, qualora il soggetto affidatario, nel corso della gestione dell'impianto sportivo, dimostri di avere investito risorse significative per la realizzazione di interventi di miglioramento e/o di adeguamento dell'impianto in relazione alla normativa in materia di sicurezza e/o per interventi volti ad assicurare l'autonomia energetica dell'impianto stesso, mediante azioni di risparmio energetico e/o l'installazione di sistemi che producono energia da fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, mini-eolico, ecc); tali eventuali interventi dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e documentati con copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate.

I cartelloni pubblicitari, il cui canone è a favore del gestore dell'impianto, devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al "Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni."

2.4 – Requisiti per l'accesso alla gestione

I soggetti di cui all'art. 2.1, per partecipare alle selezioni per la gestione degli impianti sportivi, dovranno:

- a) avere un responsabile accompagnatore (dirigente o allenatore). Il nome della persona incaricata deve essere indicato nella richiesta scheda organizzativa.
- b) rilasciare ai propri soci, atleti, ecc., un'apposita tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale comunale addetto. Tutti gli utenti che hanno sottoscritto la richiesta di concessione a titolo personale sono tenuti ad esibire il titolo di concessione.

Il soggetto affidatario dovrà inoltre presentare apposita polizza assicurativa, a favore degli utenti dell'impianto, per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;

La verifica dei requisiti per l'accesso alla gestione verrà effettuata dalla Commissione valutatrice di cui all'art. 2.2; la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 1.2 verificherà invece che il soggetto affidatario, nel corso della gestione dell'impianto sportivo, si attenga alle citate disposizioni.

ART. 3 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

3.1 – Soggetti e criteri d'uso

La concessione in uso degli impianti sportivi comunali è consentita sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dal Comune.

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, a tutte le Società, i Gruppi Sportivi, le Federazioni e le Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

Le Società, i Gruppi Sportivi, le Associazioni e i cittadini non aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, per l'uso degli impianti, devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Il Comune disciplina tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi e adotta i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli orientamenti definiti dal Comune in collaborazione con il CONI.

Tutti gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso dietro versamento di tariffe stabilite dall'organo comunale competente. Le tariffe possono essere riviste annualmente. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe devono essere approvate dall'organo comunale competente.

3.2 – Modalità di richiesta d'uso degli impianti sportivi

Nel caso di concessione d'uso degli impianti sportivi ai soggetti di cui all'art. 3.1, il Comune provvede a pubblicare un bando con modalità e termini stabiliti dalle norme vigenti in materia; nel bando sono indicate le modalità di richiesta per l'uso in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Il soggetto richiedente dovrà presentare domanda di concessione entro la scadenza stabilita dal bando; il soggetto richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un'apposita scheda organizzativa che definisce nel dettaglio i termini della concessione d'uso.

I soggetti che ricevono in uso l'impianto sportivo, si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso.

L'accesso agli impianti è consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d'uso:

- a) per l'uso periodico stagionale le modalità di pagamento dovranno essere concordate con l'ufficio comunale competente;
- b) l'uso saltuario sarà concesso dietro presentazione di ricevuta dell'avvenuto pagamento al personale incaricato.

In entrambi i casi (richiesta di concessione d'uso periodico e richiesta di concessione d'uso saltuario) le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune vanno inoltrate sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto sportivo, l'Ufficio Sport del Comune deciderà circa la concessione d'uso sulla base dei criteri di priorità successivamente indicati all'articolo 3.3a e all'articolo 3.4.

L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità all'art. 12 della Legge 4.8.1977 n. 517 e s.m.i.

3.3 – Uso campi di calcio

3.3.1 – Uso periodico stagionale campi di calcio

I soggetti di cui all'art. 3.1, interessati ad ottenere l'uso stagionale dei campi di calcio per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), devono presentare domanda, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il termine indicato nell'avviso pubblico di cui all'art. 3.2. Nella domanda dovrà essere specificati il campo sportivo di preferenza, il giorno e l'ora in cui s'intende utilizzare l'impianto. Il Comune, compatibilmente con gli spazi a disposizione, fornisce risposta entro i termini previsti dal bando. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso di cui all'art. 3.2.

Nel caso in cui più soggetti debbano usufruire del medesimo campo di calcio nel

medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti, per l'assegnazione verranno seguiti i criteri di priorità elencati nell'ordine:

- a) settore giovanile;
- b) associazioni che partecipano a Campionati Ufficiali (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva);
- c) associazioni legalmente costituite per l'esercizio di attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- d) privati o gruppi non costituiti in Associazioni purché in regola con la vigente normativa.

Se i soggetti di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (F.I.G.C. - U.I.S.P.- C.S.I. ecc...), per la determinazione delle priorità ci si attiene ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

3.3.2 – Uso saltuario campi di calcio

Le società o i privati che intendono usufruire dei campi di calcio, sia gestiti direttamente che affidati in gestione, per attività saltuarie (tornei, allenamenti, amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica etc.), devono presentare domanda, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, all'Ufficio Sport del Comune.

I giorni, gli orari e le tariffe sono annualmente definite dal Comune. Le stesse sono pubblicizzate tramite l'esposizione all'esterno dell'impianto e/o qualsiasi altro mezzo che il Comune ritiene idoneo.

L'attività per gli allenamenti infrasettimanali nei campi di calcio si svolge, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. I giorni di lunedì e venerdì sono normalmente destinati alla manutenzione degli impianti. L'ufficio Sport si riserva di concedere l'uso dei campi di calcio per allenamenti anche nei giorni di lunedì e venerdì in casi particolari e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità. Nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi gli impianti, anche se in gestione, restano a disposizione per il regolare svolgimento dei vari campionati, gare e manifestazioni.

3.4 – Uso palestre

I soggetti di cui all'art. 3.1, interessati ad ottenere l'uso stagionale delle palestre per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì compresi), devono presentare domanda, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il termine indicato nell'avviso pubblico di cui all'art. 3.2.

Nella domanda si deve specificare il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa richiesta di utilizzo, la palestra di preferenza, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere attività. Per quanto riguarda le palestre scolastiche l'assegnazione è subordinata al parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto (L.517 del 4.8.1977) e s.m.i.. Il Comune, compatibilmente con gli spazi a disposizione, fornisce risposta entro i termini previsti da specifico bando.

Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso di cui all'art. 3.2.

Nel caso di più richieste relative ad una stessa palestra, l'assegnazione è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità nell'ordine indicati:

- a) titolo sportivo;
- b) attività Giovanile;
- c) partecipanti a Campionati Ufficiali;
- d) consistenza numerica degli atleti tesserati.

Se i soggetti di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (Federazione, Ente di Promozione Sportiva), per la determinazione delle priorità si fa riferimento ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

3.5 – Facoltà dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare, sospendere o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui tali provvedimenti si rendano necessari per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, per morosità nel pagamento delle tariffe d'uso.

Ogni utilizzazione straordinaria degli impianti sportivi non contenuta nella programmazione annuale, dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

4.1 – Impianti sportivi particolari

La disciplina del presente regolamento non si applica alla gestione degli impianti sportivi che, in considerazione della loro particolare importanza e rilevanza sportiva, nonché alle loro peculiarità tecniche e gestionali, sono definiti "impianti sportivi particolari".

Gli impianti sportivi particolari sono:

- a) Stadio Comunale "Città di Arezzo"
- b) Campo Scuola
- c) Palazzetto "Mario D'Agata" (Le Caselle)
- d) Palazzetto dello Sport di San Lorentino
- e) Le palestre scolastiche

Per gli impianti sportivi particolari di cui sopra, ad eccezione di quelli di cui al punto e), in fase di stipula e/o rinnovo della convenzione, si dovranno valutare, impianto per impianto, le tipologie di affidamento che consentano quanto più possibile la copertura dei costi di gestione.

Per gli impianti sportivi di cui al punto e) – Palestre scolastiche – l'amministrazione comunale stipulerà, con tutti i dirigenti scolastici interessati, una convenzione generale contenente le tariffe e i criteri da applicare a tutti gli istituti scolastici sedi di palestre.

Per la gestione delle palestre scolastiche, le società interessate dovranno stipulare singole convenzioni, secondo la normativa vigente in materia, con il dirigente scolastico responsabile dell'istituto ove è localizzata la palestra scolastica oggetto della convenzione.

Per l'impianto sportivo di cui al punto c) – Palazzetto "Mario D'Agata" (Le Caselle) – l'affidatario dovrà comunque garantire una disponibilità gratuita di minimo 30 giorni annui per lo svolgimento di manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale. In tali giorni gli oneri relativi alle utenze saranno a carico del Comune.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI E DISPOSIZIONI FINALI

5.1 – Obblighi e responsabilità delle parti

Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione. Si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Il soggetto affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

Il soggetto affidatario deve segnalare eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.

Il soggetto affidatario deve rifondere al Comune di Arezzo tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Sport, in rapporto all'uso dell'impianto durante la concessione in gestione.

Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento; per nessun motivo e in nessuna forma è consentito l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Sport, pena l'immediata decadenza dell'affidamento.

In caso di manifestazioni pubbliche il soggetto affidatario, a propria cura e spese, deve provvedere:

- a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
- b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento.

Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose.

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il soggetto organizzatore dell'evento deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono svolgersi sotto il controllo del personale del Comune, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui l'affidatario è tenuto a rispondere.

5.2 – Verifiche, controlli e principali sanzioni

Gli impianti sono sottoposti a verifica periodica dello stato di conservazione, uso, finalità pubblica e manutenzione. Le verifiche periodiche saranno svolte dagli uffici competenti del Comune o dalla Commissione di cui all'articolo 1.2. L'accesso degli organi di controllo dovrà essere consentito in qualsiasi momento.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, il soggetto affidatario deve immediatamente adempiere alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti nei modi e nei termini da essi indicati, pena la revoca della concessione.

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o delle disposizioni emanate in casi particolari dall'Ufficio Sport del Comune di Arezzo, potranno in ogni caso comportare

per il soggetto affidatario la sospensione o la revoca della concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'affidamento, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il soggetto affidatario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

Il Comune ed il personale addetto agli impianti sportivi, non risponde di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Nel caso di affidamento in gestione di un impianto sportivo, nelle more di attivazione della procedura selettiva di cui all'art. 2.3, il Comune si riserva la facoltà di poter prorogare i rapporti convenzionali in essere nei modi e nei termini consentiti dalla vigente normativa in materia.